



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Organizzazione a cura della Segreteria Generale: Signora Agnese Corrias e Sig. Roberto Cogoni.
Elaborazione dati e grafica a cura della Dott.ssa Margherita Fais e del Dott. Roberto Mura.

1- Ringrazio tutte le Autorità politiche, civili, militari e religiose, che hanno voluto onorare con la loro presenza questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Un cordiale saluto rivolgo altresì ai colleghi della Magistratura ordinaria civile e penale, della Magistratura contabile e tributaria, nonché ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ed ai Signori Avvocati.

Un affettuoso saluto va anche ai precedenti Presidenti del Tar Sardegna qui presenti, che hanno tanto ben operato in passato dando il loro prezioso contributo per rendere sempre più efficiente il nostro tribunale.

Questa è la terza inaugurazione dell'anno giudiziario che si svolge sotto la mia Presidenza e debbo riconoscere che mi ritengo veramente fortunato di lavorare in un ambiente sereno ed operoso, al di fuori delle problematiche che spesso investono la giustizia amministrativa.

Questo clima favorevole è determinato dalla presenza degli ottimi colleghi magistrati: Francesco Scano, Presidente della Seconda Sezione, Marco Lensi, Grazia Flaim, Tito Aru, Antonio Plaisant, Giorgio Manca e Gianluca Rovelli.

Un'eccellente attività di direzione è stata svolta dal Segretario Generale dott.ssa Anna Luisa Pisano che ha garantito, grazie al supporto qualificato e altamente professionale del personale degli Uffici Amministrativi, il buon funzionamento delle attività giurisdizionali e amministrative di questo Tribunale.

Un ruolo di primo piano deve essere riconosciuto inoltre agli avvocati pubblici e privati, che svolgono con grande signorilità e professionalità la loro attività dinanzi al Tar.

2- Debbo subito evidenziare che per il Tar Sardegna il bilancio del 2015 può considerarsi positivo, pur in presenza di una situazione piuttosto complessa, caratterizzata, da un lato, da una pressante richiesta di un rapido ed efficace intervento in settori molto delicati dal punto socio-economico e, dall'altro, da notevoli difficoltà organizzative.

A quest'ultimo riguardo va rilevato che il Tar della Sardegna nel corso del 2015 ha perduto l'apporto di un magistrato, che è transitato al Consiglio di Stato, senza che ci sia stata la possibilità di una sua pronta sostituzione, a causa dei lunghi tempi necessari per concludere il concorso recentemente bandito per l'assunzione di nuovi magistrati.

Quando ho prima accennato ad un bilancio positivo intendevo riferirmi ad una ragguardevole diminuzione dell'arretrato.

Infatti, a fronte di una giacenza all'inizio dell'anno di 3.409 ricorsi alla fine del 2015 la giacenza è di 3.179 ricorsi, con una diminuzione di 230 (circa il 8% in meno).

Questo risultato è stato in verità conseguito anche grazie alla diminuzione dei ricorsi proposti, passati da 1.335 nel 2014 a 1.020 nel 2015.

Tale diminuzione è stata in gran parte determinata dalla mancata presentazione dinanzi al Tar nel 2015 dei ricorsi in materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni disabili, avendo la Corte di Cassazione stabilito alla fine del 2014 che la competenza in detta materia è del giudice ordinario.

Occorre tuttavia evidenziare che nell'ambito dei ricorsi definiti nel 2015 ben 1032 si sono conclusi con l'emanazione di una sentenza e solo la restante parte con decreti che hanno dato atto della perenzione per il lungo tempo trascorso.

Il che significa che già solo con le sentenze pronunciate nel 2015 si è superato il numero dei ricorsi presentati nel medesimo anno e che si è così impedito il formarsi di ulteriore arretrato, indipendentemente dai decreti di perenzione, che seppur incidono anch'essi sulla definizione dei ricorsi giacenti, hanno una valenza minore in termini di risposta alla domanda di giustizia degli interessati.

Il dato è ancora più incoraggiante se si considera che nel 2015 non è stato nemmeno attuato, per mancanza di risorse finanziarie, il programma straordinario di smaltimento dell'arretrato che nel 2014 aveva consentito di definire un gran numero di ricorsi con sentenza.

3- Mi sembra utile evidenziare quali siano le materie maggiormente interessate dai ricorsi presentati al Tar della Sardegna.

Fino all'anno scorso la materia che registrava il maggior numero di ricorsi era l'istruzione, ma come si è visto, a seguito della riconosciuta competenza del giudice ordinario in tema di insegnati di sostegno, nel 2015 la situazione si è considerevolmente modificata (si è passati da 284 ricorsi nel 2014 a 39 nel 2015).

A tal proposito non si può non sottolineare che, come riconosciuto da tutte le parti interessate, il Tar della Sardegna si era sempre sforzato di intervenire nella predetta materia con rapidità ed equilibrio.

Nel 2015 la materia con il più grande numero di ricorsi dinanzi al Tar Sardegna è stata invece l'edilizia con 279 ricorsi, con aumento rispetto al 2014, anno in cui i ricorsi presentati sono stati 252 .

In materia di appalti il numero complessivo dei ricorsi è stato di 118, sostanzialmente in linea con i ricorsi presentati nel 2014 (132) e nel 2013 (123).

Tale notevole quantità di ricorsi persiste nonostante l'alto contributo unificato che deve essere versato all'atto della loro presentazione, contributo particolarmente gravoso in questo momento di crisi economica. Peraltro la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che detto contributo non è in contrasto con la normativa comunitaria e pertanto ben difficilmente lo stesso verrà diminuito nel breve periodo.

Questa è probabilmente la materia di maggior impatto economico ed in cui si sono avuti e si avranno (è in corso di approvazione un nuovo codice degli appalti) numerosi interventi del legislatore diretti a garantire una sempre più sollecita definizione delle relative controversie e la massima considerazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Tar Sardegna si è dato sempre carico di tali esigenze, tanto che nel 2015 sono stati definiti in materia ben 179 ricorsi, in quantità pertanto superiore al numero dei ricorsi presentati nel corso dello stesso anno (come si è detto 118).

Un'ulteriore materia interessata da un consistente numero di ricorsi è quella dei contributi e finanziamenti. Infatti, nel 2015 ne sono stati presentati 77 (in lieve aumento rispetto ai 66 incardinati nel 2014). Va notato che nel 2015 sono stati definiti in materia 77 ricorsi, vale a dire lo stesso numero di quelli presentati nel medesimo anno.

Il numero consistente di ricorsi nelle materie sopramenzionate è sicuramente da mettere in relazione anche ad un positivo sviluppo di attività in settori di grande rilievo economico sociale. In questa situazione il Tar ha sempre cercato di intervenire con rapidità e prudenza, in modo da consentire, da una parte, che tale positivo sviluppo non venisse frenato e, dall'altra, che lo stesso avvenisse in ogni caso nel pieno rispetto della legalità.

Sono da menzionare altresì i ricorsi nelle materie di accesso agli atti detenuti dalle amministrazioni (47); di silenzio, cioè di mancata risposta a richieste di emanazione di provvedimenti (27) e di ottemperanza, vale a dire di ritardi nell'esecuzione di sentenze favorevoli agli amministrati (52).

Tali dati sono particolarmente significativi perché rivelano il grado di attenzione e di considerazione che hanno le Amministrazioni nei riguardi delle esigenze dei soggetti che sono dalle stesse amministrati.

Da segnalare ancora l'esiguo numero dei ricorsi riguardanti gli extracomunitari (4, mentre l'anno scorso erano stati 19). Questo dato è in linea con la situazione complessiva dei rapporti con gli extracomunitari in Sardegna, che non ha finora dato luogo a rilevanti problemi.

Da ultimo deve essere evidenziato che nel 2015 sono diminuite le istanze di gratuito patrocinio (passate da 100 nel 2014 a 80 nel 2015). Tale diminuzione trova la sua spiegazione nella circostanza che una gran parte di tali istanze si riferiva a

controversie sulle ore di sostegno ai disabili, controversie che, come si è riferito, ormai non sono più di competenza del giudice amministrativo.

4- Dopo aver analizzato la quantità e la tipologia di ricorsi pervenuti al Tar Sardegna, vale la pena di prendere in considerazione la qualità della risposta data a tale domanda di giustizia, menzionando le sentenze più interessanti pronunciate nel 2015.

Si può iniziare dalle seguenti sentenze emanate nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e del paesaggio, materie che coinvolgono molti e variegati interessi.

La sentenza n. 821 del 28 maggio 2015, con cui è stata negata la possibilità di realizzare ampliamenti in base al c.d. piano casa su immobili non regolari rispetto alle norme urbanistiche.

La sentenza n. 1093 del 4 novembre 2015, che è la dimostrazione di come sia veramente complicato il lavoro del giudice amministrativo, allorquando si sia in presenza di una non perspicua formulazione di norme.

Il regolamento che, in applicazione di una norma del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, disciplina i procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139), prevede, tra le ipotesi di procedimento semplificato, l'occupazione di suolo pubblico da parte di un chiosco per un periodo superiore a 120 giorni.

Nella fattispecie veniva invece presa in considerazione un'occupazione con chiosco della durata inferiore a 120 giorni ed era pertanto da stabilire se anche in tal caso, nonostante il tenore letterale della norma (che si riferisce solo a periodi superiori a 120 giorni) si dovesse applicare il procedimento semplificato.

In verità in giurisprudenza (Cass. Sez. III Penale, sentenza n. 29080 dell'8 luglio 2015) si è anche affermato, andando tuttavia in contrasto con quanto si legge in detta disposizione, che la disposizione stessa vada interpretata nel senso che sia sottoposta a procedura semplificata solo la collocazione di chioschi per un periodo inferiore a 120 giorni, restando assoggettato ad autorizzazione ordinaria l'occupazione dell'area per periodi maggiori.

Il Tar ha però ritenuto che non potesse essere superato l'inequivoco tenore letterale della disposizione e che pertanto l'unica logica interpretazione era che implicitamente si fosse voluto negare la necessità di qualsiasi autorizzazione per i casi inferiori a 120 giorni.

Senonchè una tale conclusione si poneva in contrasto con il principio generale affermato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, secondo cui, salvo limitate eccezioni tra cui non rientrava la fattispecie in esame, tutti gli interventi precari o facilmente amovibili realizzati su aree tutelate sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata).

Conseguentemente è stato dichiarato che la successiva normativa regolamentare di attuazione non poteva legittimamente introdurre fattispecie esimenti ulteriori rispetto a quelle individuate dalla legge, connotandosi dunque, sotto tale profilo, palesemente illegittima (e quindi da disapplicare) nella parte in cui prevedeva, implicitamente, *contra legem*, la possibilità di installare chioschi senza necessità di autorizzazione paesaggistica per il caso di durata inferiore ai 120 giorni.

Il risultato è stato dunque che fino a quando non interverrà una nuova disciplina in materia si avrà l'aggravio di un procedimento ordinario per ipotesi di minore entità rispetto a quelle per cui è previsto espressamente il procedimento semplificato.

La sentenza n. 906 del 2 luglio 2015, ove è stato affermato che se è vero che la potestà assegnata ai Comuni, in assenza di plausibili ragioni giustificative, non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, è altrettanto vero che tra i compiti dell'ente locale rientra la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

La sentenza n. 1057 del 2 ottobre 2015, con cui è stato respinto un ricorso di SARAS s.p.a. avverso il diniego regionale di V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale sulla realizzazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi mediante la tecnica

del fracking (fatturazione idraulica di uno strato roccioso del sottosuolo), in zona soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici nonché compresa in “fascia costiera” del Piano Paesistico Regionale.

E’ stato al riguardo affermato che “La regola, secondo cui l'esistenza di vincoli paesaggistici non esaurisce la valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale costituisce soltanto un “parametro di riferimento”, non vale laddove il regime di tutela del paesaggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come irrimediabilmente ostativo alla realizzazione dell'intervento proposto; in tali casi, infatti, la realizzabilità dell'intervento non è neppure prospettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celerità dell'azione amministrativa impongono all'amministrazione di valutare "a monte" l'incidenza del vincolo sulla fattispecie sottoposta al suo esame”.

Le sentenze nn. 744 e 745 del 7 maggio 2015, con cui è stato respinto il ricorso proposto da alcuni proprietari di edifici rientranti nel rione “Medau su Cramu” avverso i provvedimenti di demolizione adottati dal Comune di Cagliari.

Sono da segnalare poi le sentenze che hanno fatto applicazione dei nuovi principi in materia di appalti introdotti dal d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n114.

La sentenza n. 856 del 12/06/2015, ove si è evidenziato che gli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice degli Appalti, introdotti dal d.l. n. 90/2014 hanno ampliato in maniera significativa il « potere di soccorso », estendendo ed ampliando la possibilità di integrare e produrre « elementi » e « dichiarazioni » da parte di concorrenti, al fine di evitare esclusioni dalla gara per ragioni di ordine meramente formale , con previsione di sanabilità di profili anche « essenziali ».

Con la sentenza n. 1088 del 29 ottobre 2015, si è affermato che l’ampliamento del potere di soccorso nella materia degli appalti inevitabilmente comporta anche l’estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti, nei quali è pertanto doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle

dichiarazioni presentate dagli interessati (nel caso di specie, la doverosa attività integrativa aveva ad oggetto la mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva, della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

La sentenza n. 1224 del 22.12.2015 ha comunque escluso che il nuovo potere di soccorso in materia di appalti si applichi nelle ipotesi di carenza di elementi essenziali dell'offerta, come l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.

La sentenza n. 268 del 3/02/2015 ha fatto applicazione di un'altra innovativa disposizione contenuta nell'art. 38 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici introdotto con il d.l. 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui "ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

In base a tale disposizione, dettata con tutta evidenza dallo scopo di evitare qualsiasi rallentamento nella definizione delle procedure di gara, è stato respinto il ricorso proposto per ottenere l'esclusione di un'impresa concorrente non aggiudicataria, con l'obiettivo sia di ridurre a 9 le imprese partecipanti, onde escludere la procedura di esclusione automatica contemplata nel bando, sia, per l'effetto di tale modifica, di conseguire l'aggiudicazione, avendo formulato il « massimo ribasso ».

Sempre in materia di appalti vanno segnalate le sentenze n. 1149 del 3.12.2015 e n. 1228 del 22.12.2015, con le quali è stata riconosciuta la legittimità dell'incameramento di due cauzioni (una di più di quattro milioni di euro e l'altra di più di due milioni di euro) a carico di soggetti esclusi da una gara, pur in assenza di dolo e colpa grave, con analisi del principio di automatismo anche in raffronto a procedure affini (iscrizione al Casellario informatico) ove l'elemento soggettivo è invece rilevante.

Da quando è stata dall'ordinamento riconosciuta la risarcibilità dei danni derivanti dallo scorretto esercizio dei poteri dell'amministrazione, tale materia ha

assunto un notevole rilievo, giacchè occorre assicurare, da una parte, il giusto ristoro a chi ha subito una lesione dei suoi interessi economici e, dall'altra, il rigoroso accertamento dei presupposti per un tale risarcimento, onde evitare un'indebita erogazione di denaro pubblico.

Di seguito le principali sentenze sull'argomento.

La sentenza n. 750 del 13/5/2015, con cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “dopo un giudicato di annullamento dal quale derivi per l'Amministrazione soccombente il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, la stessa è obbligata a riesaminare la materia del contendere nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo dopo di ciò tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 06 ottobre 2014 n. 4987; Consiglio di Stato Sez. VI, 09-02-2010, n. 633; Consiglio di Stato sez. V, 06-02-1999, n. 134). Si è pertanto ritenuto che, a seguito del passaggio in giudicato della seconda sentenza favorevole al ricorrente, fosse esaurito il potere decisionale dell'amministrazione, con la conseguenza che da tale momento decorreva il termine quinquennale di prescrizione della pretesa al risarcimento del danno.

La sentenza n. 362 del 25 febbraio 2015, con cui è stata respinta la richiesta di risarcimento danni da diniego di nulla osta relativo alla demolizione di una villetta di interesse storico nella via Milano di Cagliari, in quanto, nonostante la dichiarata illegittimità del diniego, in sede di riesame della richiesta residuava una rilevante sfera di discrezionalità dell'amministrazione e pertanto non vi era alcuna certezza che si fosse realizzata una effettiva lesione degli interessi del ricorrente.

La sentenza n. 1209 del 21/12//2015, con la quale è stata rigettata una richiesta di risarcimento del danno di euro 6.551.558,68, avanzata nei confronti dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci in relazione ad una concessione demaniale di beni facenti parte di un Approdo Turistico, essendosi ritenuto che la situazione lesiva lamentata dalla ricorrente (principalmente l'occupazione abusiva del pontile da parte

di numerose imbarcazioni), fosse agevolmente rilevabile con l'ordinaria diligenza, in sede di sopralluogo, da parte dei soggetti interessati all'ottenimento della concessione demaniale, i quali avevano peraltro espressamente dichiarato "di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui dovrà essere svolta l'attività oggetto di concessione".

In questo periodo di grave crisi occupazionale assumono un particolare interesse due sentenze riguardanti l'assunzione di lavoratori.

La sentenza n. 1210 del 21/12/2015, con cui, risolvendo una complessa questione da tempo dibattuta, è stato affermato che alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere della Sardegna si applicano le norme che hanno prorogato la validità delle graduatorie di concorsi pubblici anche risalenti nel tempo e che pertanto, in caso di necessità di nuove assunzioni, debba farsi riferimento, prima di indire nuove procedure concorsuali, ai soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie.

La sentenza n. 1152 del 4.12.2015, con la quale si è escluso che vi sia un obbligo generalizzato di assunzione di tutti i dipendenti dell'appaltatore uscente da parte del nuovo aggiudicatario esecutore del medesimo servizio, essendo tale obbligo limitato al numero e alle qualifiche compatibili con lo svolgimento del servizio in appalto e con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

In materia di finanziamenti e contributi sono di particolare interesse le seguenti sentenze.

La sentenza n. 1023 del 23 settembre 2015, con la quale è stata rilevata d'ufficio la nullità di una convenzione per lo svolgimento di una peculiare attività promozionale, stipulata tra l'Agenzia Regionale Sardegna Promozione (oggi soppressa) e la società sportiva Cagliari Calcio in quanto si è ritenuto che detta convenzione si ponesse in contrasto con la norma imperativa di legge che pone il divieto di sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La sentenza n.944 del 14 luglio 2015, con la quale, si è esaminata la domanda di una vedova che chiedeva l'attribuzione di un contributo per l'eliminazione di barriere architettoniche, già richiesto dal marito, il quale, constatato che il

procedimento si stava svolgendo in senso a lui favorevole, aveva effettuato i relativi lavori prima dell'emanazione del provvedimento finale di elargizione.

La domanda è stata respinta sul presupposto che il subentro degli eredi è subordinato alla sussistenza di un diritto soggettivo in capo al soggetto deceduto, diritto che tuttavia non era mai potuto sorgere poiché non vi era mai stata una definitiva ammissione a contributo.

In materia di incarichi di vertice in enti pubblici o privati possono essere segnalate due sentenze.

La sentenza n. 737 del 27 aprile 2015, con la quale è stato dichiarato legittimo il diniego di autorizzazione ad un professore universitario ordinario a tempo pieno di svolgere contemporaneamente l'incarico retribuito di commissario straordinario dell'Ente Foreste della Regione Sardegna, in quanto l'art. 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, concernete l'"aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità", al punto n. 10 prevede per i professori universitari a tempo pieno l'incompatibilità con la "nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro".

La sentenza n. 717 del 23 aprile 2015, con cui è stato accolto un ricorso proposto avverso la revoca, effettuata da un commissario straordinario provinciale, del rappresentante dell'ente presso un consorzio industriale.

In tale sentenza è stato affermato che "Le norme speciali sugli incarichi fiduciari negli organi di amministrazione di un ente privato controllato da un'amministrazione pubblica (tra cui gli incarichi di cui all'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) devono essere interpretate tenendo conto della sopravvenuta normativa anticorruzione (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), che ha introdotto nuove e molteplici ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, tra cui quella tra la carica di sindaco (o presidente della provincia) e quella di amministratore dell'ente controllato; questa scelta normativa denota la volontà del legislatore di assicurare che l'incarico gestionale, ancorché fiduciario, possa essere esercitato in modo indipendente dalla

politica, con la conseguenza ultima che l'eventuale decisione di revocarlo dovrà essere adeguatamente motivata.

In materia d'istruzione deve essere ricordata la sentenza n.1052 del 30 settembre 2015, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti emanati dalle scuole private paritarie nell'esercizio dell'attività scolastica, in quanto tali scuole, in virtù del riconoscimento ricevuto, sono investite di un potere nei confronti degli alunni analogo a quello spettante agli istituti d'istruzione pubblici.

5- Va infine ricordato che nell'ambito del Tar vengono svolte anche molte attività non strettamente attinenti a quella giurisdizionale.

Sono stati infatti seguiti numerosi stagisti e borsisti che hanno scelto il Tar per il perfezionamento delle loro conoscenze in campo giuridico.

Inoltre considerevole è l'attività amministrativa svolta dal Tar.

Non solo quella di diretto supporto all'attività giurisdizionale, ma anche quella, complessa e gravosa, che deve essere svolta da tutte le amministrazioni pubbliche (adempimenti giuridico-contabili con riguardo ai pagamenti ed alla selezione dei contraenti, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, adempimenti in tema di sicurezza, ecc.)

Tali attività sono svolte in modo esemplare dal personale amministrativo, che dovrebbe essere maggiormente ricompensato per l'impegno profuso nell'esercizio dei propri compiti.

6- Informo che, dopo questa mia relazione ci saranno alcuni autorevoli interventi di illustri esponenti del mondo politico-amministrativo, accademico e forense.

Cagliari 26 febbraio 2016

Caro Lucrezio Monticelli



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Tabelle

T.A.R. SARDEGNA - Riepilogo Attività 2015

2015	Ricorsi pervenuti						Ricorsi definiti						2015 attività 1^ sezione				2015 attività 2^ sezione				Pendenti		
	2011		2012		2013		2014		2015		2011		2012		2013		2014		2015			2015	
	108	76	108	87	74	104	79	104	93	146	146	155	134	95	406	636	96	614	396	169		3179	
Gennaio	86	60	101	90	92	84	70	94	116	142	84	70	94	116	142	49	55	0	43	50	37	3409	
Febbraio	112	81	69	76	95	66	170	165	116	152	66	170	165	116	152	18	99	0	77	33	20	3352	
Marzo	103	73	67	132	80	182	219	48	73	242	182	219	48	73	242	39	184	0	41	56	1	3190	
Aprile	102	74	88	118	103	210	83	86	67	104	210	83	86	67	104	41	61	0	62	31	13	3189	
Maggio	75	76	98	86	79	128	182	86	81	93	128	182	86	81	93	34	33	0	45	56	4	3175	
Giugno	108	87	91	57	93	132	149	56	155	146	132	149	56	155	146	41	36	53	52	23	34	3122	
Luglio	76	74	104	79	104	219	150	140	134	95	219	150	140	134	95	40	41	1	64	39	14	3131	
Agosto	35	78	41	58	41	157	27	11	35	19	157	27	11	35	19	25	16	1	16	2	0	3153	
Settembre	96	53	46	68	73	88	68	24	45	70	88	68	24	45	70	26	29	11	47	16	14	3156	
Ottobre	149	153	175	264	59	93	104	90	163	46	93	104	90	163	46	25	8	8	34	22	8	3169	
Novembre	136	172	150	194	118	159	202	109	150	66	159	202	109	150	66	42	6	0	76	43	13	3221	
Dicembre	104	107	123	113	83	122	105	278	260	126	122	105	278	260	126	26	68	22	57	25	11	3179	
TOTALE	1182	1088	1153	1335	1020	1640	1529	1187	1395	1301	1640	1529	1187	1395	1301	406	636	96	614	396	169	3179	
												732								565			
																1297							

31/12/2015	2013		2014		2015		2015		2015	
	pervenuti nell'anno		pervenuti nell'anno		pervenuti nell'anno		giacenze compresi i pervenuti nell'anno		definiti nell'anno	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
materie										
agricoltura e foreste	0	1	3	0	7		17		2	
caccia e pesca	0	1	6	0	2		12		6	
parchi	0	0	1	0						
contributi e finanziamenti	73	0	66	0	77		145		77	
ordinanze contingibili e urg.	7	0	12	0	13		35		11	
appalti lavori	34	0	36	0	36		58		52	
appalti forniture	9	0	16	0	17		22		25	
appalti servizi	80	0	80	0	65		117		102	
farmacie	2	0	0	0	2		7		3	
sanità	41	0	40	0	19		43		44	
istruzione	179	0	284	0	39		62		242	
università	12	0	2	0	2		13		7	
demanio	20	0	39	0	20		77		32	
servizi pubblici	0	0	0	0	1				2	
autorità indipendenti	0	0	0	0			1			
professioni	1	0	0	0	2		8		2	
pubblica sicurezza	32	0	34	0	30		103		20	
commercio e artigianato	2	13	0	20	16		1	74		18
industria	4	0	0	0				15	4	2
edilizia	0	209	0	252	279			1211		217
espropriazioni	0	17	0	28	9			110		12
urbanistica	0	21	0	17	19			38		6
ambiente	25	1	2	27	28		9	114	5	31
inquinamento	0	0	0	0				1		1
bb.cc.aa.	0	0	0	0	1			12		3
carabinieri	10	0	0	3	5			18	1	13
forze armate	45	0	2	26	22			71	1	16
guardia finanza	3	0	0	1	2			18	1	2
polizia	2	0	0	7	14			56		3
vigili del fuoco	0		0	1	1			3		1
elettorali	0	1	0	27	5					6
extracomunitari	0	17	0	19	4			38		12
accesso	4	39	3	41	1	46	1	12	5	54
pubblico impiego	55	12	36	23	21	10	95	145	41	51
autorizzazioni e concessioni	15	9	13	2	17	5	34	41	10	7
attività comuni e province	2	23	1	19	1	28	1	85	1	16
attività regione	2	1	0	48	1	22	3	23		50
attività enti pubblici	14	19	10	17	13	23	28	73	5	21
risarcimento danni	11	2	4	6	5	5	27	36	9	4
silenzio	12	16	9	18	13	14	10	14	11	8
ottemperanza	23	28	10	24	12	40	7	29	10	16
revocazione e opp. di terzo	1	2	0	0	1		1			
ricorsi per ingiunzione	1	0	0	0	0	5		5		
	721	432	709	626	417	603	937	2242	731	570
	1153		1335		1020		3179		1301	

TIPOLOGIA DI RICORSI DEPOSITATI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	DIFF. '14 - '15
ACCESSO AI DOCUMENTI	42	43	47	4
AVVERSO SILENZIO P.A.	30	24	27	3
ELETTORALI	1	27	5	-22
OPPOSIZIONE DI TERZO	2	0	0	0
OTTEMPERANZE	52	33	52	19
ORDINARI	834	1019	731	-288
PER INGIUNZIONE	11	4	5	1
REVOCAZIONE	1	0	1	1
RISARCIMENTO DANNI	36	39	21	-18
RITO ABBREVIATO EX ARTICOLO 119 CPA	15	11	2	-9
RITO ABBREVIATO EX ARTICOLO 120 CPA	111	122	102	-20
TRASPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI	18	16	27	11

T.A.R. SARDEGNA

Indice di tempestività ricorsi in materia di APPALTI

	2015	2014	2013
Ricorsi depositati	102	122	111
Ricorsi definiti	60	61	76
Ricorsi giacenti	42	61	35
Indice di Tempestività	58,8%	50,0%	68,5%

	2015- 2014
Ricorsi depositati 2014 - 2015	224
Ricorsi definiti	167
Ricorsi giacenti	57
Indice di Tempestività (2 anni)	74,6%

	2015 - 2013
Ricorsi depositati 2013 - 2015	335
Ricorsi definiti	253
Ricorsi giacenti	82
Indice di Tempestività (3 anni)	75,5%

**TAR SARDEGNA COMMISSIONE DEL
PATROCINIO
A CARICO DELLO STATO ANNO 2015**

ISTANZE PRESENTATE	80
ISTANZE ACCOLTE	54
ISTANZE RESPINTE	25
RINUNZIE	1

ISTANZE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO ANNI 2007-2015

